



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

VISTA la legge 4 maggio 1983, n. 184, recante “*Diritto del minore ad una famiglia*”, e s.m.i.;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, in particolare, l'articolo 12 secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati è subordinata alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

VISTA la Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, stipulata a L'Aja il 29 maggio 1993;

VISTA la legge 31 dicembre 1998, n. 476, recante “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 in tema di adozione di minori stranieri*”, con la quale, fra l'altro, viene istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per le adozioni internazionali, quale autorità centrale preposta all'attuazione della sopraindicata convenzione;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, concernente il “*Regolamento recante riordino della Commissione per le adozioni internazionali*”;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”, e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri*” e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante “*Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri*” e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*”, in particolare, l'articolo 3 concernente il riordino delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza, disabilità;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2019, con il quale la professoressa Elena Bonetti è stata nominata Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 2019, con il quale alla professoressa Elena Bonetti è stato conferito l'incarico di Ministro per le pari opportunità e la famiglia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 settembre 2019, con il quale al Ministro per le pari opportunità e la famiglia sono state delegate, tra l'altro, le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di promozione di iniziative nella materia delle adozioni anche internazionali di minori italiani e stranieri, nonché quelle attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri, ivi compresa la presidenza, nell'ambito della Commissione per le adozioni internazionali;

VISTO l'art. 1, co. 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge finanziaria 2016), che a far data dall'anno 2016 ha previsto l'istituzione del Fondo per le adozioni internazionali: *“Al fine di sostenere le politiche in materia di adozioni internazionali e di assicurare il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo denominato «Fondo per le adozioni internazionali...» con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2016”*;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante *“Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2019, concernente l'approvazione del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022”*, in particolare, l'art. 1, co. 345, che ha disposto l'incremento del fondo di cui all'art. 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020;

VISTA la citata legge n. 184/1983, così come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, che ha reso obbligatorio l'intervento degli enti autorizzati nelle procedure di adozione internazionale disponendo all'art. 31, co. 1, che *“Gli aspiranti all'adozione, che abbiano ottenuto il decreto di idoneità, devono conferire incarico a curare la procedura di adozione ad uno degli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter”*, nonché ha regolato, al co. 3, i compiti degli Enti autorizzati;

PRESO ATTO che la legge n. 184/1983 ha altresì disposto all'art. 39-ter, co. 1 lett d), che *“Al fine di ottenere l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera c), e per conservarla, gli enti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti: (...) d) non avere fini di lucro”*;



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

VISTA la legge 4 agosto 2017 n. 124, in particolare l'art. 1, co. 125-129, in base al quale gli Enti autorizzati beneficiari dei contributi devono pubblicare *online* le informazioni relative ai contributi pubblici ricevuti nel corso dell'anno precedente, se la somma totale supera i 10.000 euro;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi dalla data del provvedimento pubblicato sulla G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

PRESO ATTO che lo stato d'emergenza ha decorrenza dal 1° febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020, fatte salve eventuali proroghe motivate dal protrarsi della situazione di emergenza dichiarata con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020»;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

VISTO l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che ha fatto salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTI il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 2020, n. 126 e il ; decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2020 recante «Modifiche all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2020, n. 127;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 2020 n. 147;

CONSIDERATO che l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e le misure restrittive conseguentemente adottate incidono sull'operatività degli Enti autorizzati dalla CAI, bloccando e/o limitando le attività collegate alle procedure di adozione internazionale;

CONSIDERATO che, nell'attuale situazione di emergenza sanitaria da COVID-19, una consistente riduzione delle adozioni internazionali potrebbe comportare per gli Enti autorizzati, che operano in tale settore, problemi di liquidità che rischiano di comprometterne le attività;

CONSIDERATO che, per il ruolo svolto dagli Enti autorizzati quali attori indispensabili nell'ambito delle politiche della famiglia e a favore dell'infanzia abbandonata, la cessazione o una significativa riduzione della loro attività comporterebbe danni irreversibili per tutto il sistema delle adozioni internazionali e, dunque, anche per i minori che ogni anno vengono adottati dalle coppie italiane;

RAVVISATA l'esigenza di porre in essere un intervento tempestivo per scongiurare il suddetto rischio, fornendo un contributo agli Enti autorizzati, che, avendo registrato una consistente diminuzione delle loro consuete entrate, in particolare nel periodo di vigenza delle misure maggiormente restrittive coincidente con il mese di aprile 2020, non dispongano delle risorse finanziarie necessarie ad affrontare i costi strettamente correlati all'attività di supporto delle adozioni internazionali nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID 19;



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

RAVVISATE, quindi, la necessità e l'urgenza di sostenere con specifiche misure e con interventi immediati gli Enti autorizzati, di cui all'art. 39-ter della legge n. 184/1983, per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

ACCERTATA la sussistenza delle risorse finanziarie necessarie nell'ambito delle disponibilità di bilancio sul cap. 518 "*Spese per l'esecuzione della Convenzione stipulata all'Aja il 29 maggio 1993 per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale. Spese in tema di adozione di minori stranieri. Spese per il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali*" del Centro di Responsabilità 15 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – esercizio finanziario 2020;

DECRETA

Art. 1.

Agli Enti autorizzati ai sensi dell'art. 39-ter della legge n.184/1983 è riconosciuto un contributo economico, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a copertura dei costi correlati all'attività di supporto alle adozioni internazionali sostenuti nel periodo dell'emergenza sanitaria da COVID-19, alle condizioni e secondo la procedura stabilite dall'avviso allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Art. 2

Le risorse destinate al finanziamento dei contributi di cui al presente Decreto ammontano complessivamente ad euro 2.350.000,00 a valere sul cap. 518 "*Spese per l'esecuzione della Convenzione stipulata all'Aja il 29 maggio 1993 per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale. Spese in tema di adozione di minori stranieri. Spese per il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali*" del Centro di Responsabilità 15 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri dell'esercizio finanziario 2020.

Roma, 23 GIU, 2020

Elena Bonetti